



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA Nr. 47

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI OBBLIGO DI "FERMARSÌ E DARE PRECEDENZA" (STOP) SU VIA MILANO INTERSEZIONE CON VIA PASTRENGO; SU VIA MILANO INTERSEZIONE CON VIA VENEZIA; SU VIA MILANO INTERSEZIONE CON VIA PIEMONTE.

IL RESPONSABILE

- **VISTI** gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- **VISTO** l' art. 107 e 122 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 04 luglio 2017;
- **CONSIDERATA** la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, per l'elevata pericolosità della strada in considerazione di un alto volume di traffico con veicoli che transitano anche ad alte velocità;
- **VISTO** l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- **ATTESO** che il presente provvedimento risulta funzionale a migliorare la fluidità del traffico veicolare;

ORDINA

È fatto obbligo ai veicoli in circolazione di osservare la seguente prescrizione:

1. "Fermarsi e dare precedenza" (STOP) su via Milano nei due sensi di marcia, in corrispondenza con l'intersezione con la via Pastrengo;
2. "Fermarsi e dare precedenza" (STOP) su via Milano, nei due sensi di marcia, in corrispondenza con l'intersezione con via Venezia;
3. "Fermarsi e dare precedenza" (STOP) su via Milano, nei due sensi di marcia, in corrispondenza con l'intersezione con via Piemonte.
4. Di opporre la relativa segnaletica verticale ed orizzontale come prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

DISPONE INFINE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale e pubblicata sul sito internet www.comune.racale.le-it-
- Che sia inviata alla Stazione Carabinieri di Racale.

Dalla residenza comunale, li 08.11.2017



IL RESPONSABILE
M.LLO MAGGIORE FRANCO CORVAGLIA